

ART. 33
Disposizioni transitorie e finali

1. La disposizione di cui alla lettera b) comma 7 dell'art. 23 del presente Statuto, con riferimento alla rielezione del Presidente Nazionale e quella di cui al comma 2 dell'art. 25 del presente Statuto, con riferimento ai requisiti del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, entreranno in vigore a partire dal Congresso Nazionale successivo a quello di approvazione delle predette modifiche statutarie.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui alla lettera b) comma 7 dell'art. 23 dello Statuto, non si considerano i mandati ricoperti anteriormente all'entrata in vigore della modifica statutaria che introduce il limite del doppio mandato.
3. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dello Statuto della Confcommercio - Imprese per l'Italia", in quanto compatibili, ovvero le disposizioni del Codice Civile.